

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: “L.R. 7/1994 – Criteri e modalità per l’assegnazione del finanziamento regionale destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese sostenute per i minori allontanati e collocati in affidamento familiare - € 750.000,00 – Annualità 2020”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità di riparto dei contributi regionali destinati agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, così come riportato nell’Allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, per il finanziamento delle spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in affidamento familiare nell’anno 2019, ai sensi della L.R. 7/1994;
2. di stabilire che le risorse regionali destinate all’attuazione del presente provvedimento, ammontano complessivamente ad € 750.000,00 e fanno carico al bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 sui seguenti capitoli
 - € 690.000,00 sul capitolo 2120110019
 - € 40.000,00 sul capitolo 2120110020



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- € 20.000,00 sul capitolo 2120110021

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Deborah Giraldi*)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(*Francesco Acquaroli*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge regionale 14.3.94, n. 7*
- *Legge 4.5.1983, n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"*
- *Legge 28.3.2001, n.149 "Modifiche alla legge 4.5.83, n.184"*
- *Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*
- *DGR n. 865/2012 "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia";*
- *DGR n. 1413/2012 "Modifiche alla DGR n. 685 dell'11.6.2012. Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia".*

MOTIVAZIONI

La Regione Marche, dal 1994, con la Legge Regionale n. 7/94 assicura annualmente contributi economici ai Comuni che erogano servizi socio-educativi residenziali e collocamento in affidamento familiare a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dal proprio ambiente familiare, e con la DGR 865/2012 e s.m.i sono stati approvati i criteri relativi all'attuazione di interventi in favore di questi minorenni, nonché le modalità di assegnazione dei contributi ai Comuni, per il tramite degli Ambiti Territoriali Sociali, relativamente all'annualità 2012.

I criteri di cui alla succitata DGR 865/2012, pur se con le opportune e necessarie integrazioni, sostanzialmente sono stati poi riproposti annualmente, a fronte di disponibilità economiche da destinare a tali finalità. Per cui ogni anno la Regione eroga agli Ambiti Territoriali Sociali contributi per il rimborso delle spese, sostenute nell'anno solare precedente, relative sia a minori collocati nelle varie tipologie di strutture residenziali sia a minori collocati in affidamento familiare.

Per ciò che concerne i costi sostenuti da tutti i Comuni del territorio regionale per i minorenni collocati in affidamento familiare, sia esso eterofamiliare che parentale, la



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Regione ha adottato da anni una politica di incentivo al ricorso all'affido, garantendo il rimborso delle 90% dei costi, opportunamente rendicontati dagli Ambiti entro le scadenze previste ed ammissibili a finanziamento.

Tali costi sono determinati dal pagamento da parte dei Comuni, in cui risiedono i minori affidati, di un contributo mensile alle famiglie affidatarie, che viene quantificato sulla base dei seguenti riferimenti generali:

- a) parametro base di riferimento regionale oggettivo, aggiornato annualmente in quanto collegato ad una indicizzazione di adeguamento;
- b) variazioni, rispetto al parametro base, in relazione a minorenni in situazioni di particolare fragilità;
- c) diversificazione del parametro base rispetto alle varie tipologie di affidamento, per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti.

Le disponibilità di cui al presente atto verranno suddivise in proporzione tra tutti i Comuni marchigiani, quale rimborso parziale delle spese da essi sostenute per i minori collocati in affidamento familiare ed in maniera proporzionale alle disponibilità sui capitoli di pertinenza.

La percentuale auspicata del 90% di rimborso per i costi di affido, potrà essere garantita a fronte di eventuali ulteriori disponibilità economiche.

La somma relativa all'attuazione degli interventi di cui sopra, pari complessivamente ad € 750.000,00 risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, ed afferisce al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

- per € 690.000,00 al capitolo 2120110019;
- per € 40.000,00 al capitolo 2120110020
- per € 20.000,00 al capitolo 2120110021

Con DGR n. 1530 del 1/12/2020 è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione concernente: "L.R.7/1994 – Criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento regionale destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese sostenute per i minori temporaneamente collocati fuori famiglia di origine - € 750.000,00 – Annualità 2020"

Con Nota del Presidente della Giunta Regionale n. 402 del 14/12/2020 è stata richiesta la riduzione dei termini per l'espressione del parere di cui sopra a giorni 3

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, con parere n. 73 del 18/12/2020.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione del presente atto deliberativo.

PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE

(Beatrice Carletti)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato "A" – Criteri e modalità di assegnazione del fondo regionale per la L.R 7/1994
Allegato – Attestazione contabile



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato “A”

Criteri e modalità di assegnazione del finanziamento regionale destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese relative ai minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in affidamento familiare

Risorse finanziarie assegnate

Annualità 2020 - € 750.000,00

Finalità dell'intervento e destinatari del contributo

La Regione Marche dal 1994, con la Legge Regionale n. 7 assicura annualmente contributi economici ai Comuni per le spese che sostengo per interventi rivolti a minori allontanati temporaneamente dal proprio ambiente familiare e collocati in affidamento familiare.

Il Fondo regionale di cui al presente intervento ha la finalità di garantire, anche per il corrente anno, il trasferimento di tali contributi.

Sono destinatari delle risorse di cui al presente atto gli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali che abbiano correttamente rendicontato le spese sostenute dai Comuni ricompresi nei propri territori, per il riconoscimento, a favore delle famiglie affidatarie, di un contributo economico, nell'annualità 2019, per il collocamento in affidamento familiare di minorenni temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine.

Interventi finanziabili

Spese per o minori collocati in Affidamento familiare

Tali spese sono determinate dal pagamento da parte dei Comuni, in cui risiedono i minori affidati, di un contributo mensile alle famiglie affidatarie, che viene quantificato sulla base dei seguenti riferimenti generali:

- a) parametro base di riferimento regionale oggettivo, aggiornato annualmente in quanto collegato ad una indicizzazione di adeguamento;
- b) variazioni, rispetto al parametro base, in relazione a minorenni in situazioni di particolare fragilità;
- c) diversificazione del parametro base rispetto alle varie tipologie di affidamento, per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti.

Relativamente al punto a), in conformità a quanto indicato dalla DGR 865/2012 che individua come parametro base di riferimento la pensione di invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni addizionata del cosiddetto “incremento al milione”, si specifica che il valore del parametro per l'anno 2019 è pari ad euro 650,94.

Relativamente al punto b), le situazioni particolari che si prevedono e le maggiorazioni derivanti rispetto al parametro base individuato, sono le seguenti:

- per neonati: +10 % del parametro base

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per disabili: +50 % del parametro base.

Relativamente al punto c), le tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti rispetto al parametro medio indicato sono:

<i>Tipologia intervento</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Contributo economico</i>
Affido a parenti entro il 4° grado	A tempo pieno	50 % del parametro base
Affido etero familiare parziale	Diurno con pasto	50 % del parametro base
	Diurno senza pasto	30 % del parametro base
	Residenziale saltuario	70 % del parametro base
Affido etero-familiare continuativo	A tempo pieno	100 % del parametro base
Affido a famiglia in rete (sia etero-familiare che a parenti)	A tempo pieno	+ 40 % parametro base alla rete
Appoggio familiare		50 % del parametro base

Modalità di utilizzo del Fondo

Il contributo, pari complessivamente ad euro 750.000,00, verrà ripartito per garantire la copertura parziale dei costi ammissibili sostenuti dai Comuni per l'affidamento familiare nell'anno 2019, sulla base delle disponibilità nei capitoli di competenza, in maniera proporzionale al costo medesimo.

Se il contributo mensile del Comune alle famiglie affidatarie è inferiore al 60% del parametro base regionale, non viene assegnato alcun finanziamento regionale.

Con successivo atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport verranno individuate le quote di riparto e verrà dato seguito alla loro assegnazione.